

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 14 giugno 2011.

Calendario scolastico 2011/2012.

L'ASSESSORE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n.246;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 74, comma 2, il quale prevede espressamente che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 30 giugno, ed al comma 3, il quale dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 138, comma 1, che delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico;

Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di attribuzioni di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997" ed in particolare:

- l'art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell'insegnamento;
- l'art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle determinazioni adottate in materia dalla Regione;
- l'art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, ferme restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

Considerato che in forza dell'art.1 del citato D.P.R. n. 246/85, e dell'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), all'art. 17, lettera d) dello Statuto della Regione siciliana;

Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto che la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente, nell'ambito della Regione siciliana, all'Amministrazione regionale;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 7 giugno 2011 con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.;

Decreta:

Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2011/2012, le lezioni avranno inizio il

15 (giovedì) settembre 2011, ed avranno termine il 12 (martedì) giugno 2012.

Art. 2

Nelle scuole dell'infanzia il termine ordinario delle attività educative è fissato al 30 giugno 2011. Nelle predette scuole nel periodo compreso tra il 13 giugno 2011 ed il 30 giugno 2011 può essere previsto che funzionino le sole sezioni necessarie per garantire il servizio.

A decorrere dall'1 settembre 2011 il collegio delle insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del decreto legislativo n. 297/94.

Art. 3

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la festa del Santo patrono, e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero.

L'attività scolastica nelle scuole dell'infanzia, e le lezioni nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado sono sospese nei seguenti periodi:

- vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012;
- vacanze di Pasqua: dal 5 aprile 2012 al 10 aprile 2012;
- festa dell'autonomia siciliana: 15 maggio 2012.

Art. 4

Nell'ambito del calendario i consigli di circolo e d'istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. Le lezioni dovranno articolarsi in non meno di 5 giorni settimanali. Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto scuola.

I dirigenti scolastici, in considerazione delle date che saranno stabilite dal Ministero dell'istruzione, relativamente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantire la pubblicazione prima dell'inizio degli esami di Stato.

Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti anche a:

- a) organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;
- b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari; le scuole sedi di seggio elettorale vorranno porre attenzione, nella fase di adattamento del calendario scolastico, alle presumibili giornate di chiusura degli istituti scolastici in concomitanza con le prossime tornate elettorali;
- c) celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 14 giugno 2011.

CENTORRINO

(2011.25.1945)088

DECRETO 20 giugno 2011.

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Visto l'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002;

Visto l'art. 76 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009";

Vista la legge regionale n. 8 dell'11 maggio 2011 di approvazione del bilancio della Regione siciliana ed il relativo decreto n. 836 del 13 maggio 2011 dell'Assessore regionale per l'economia, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, che prevede, con riferimento all'art. 66, legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 commi 1-2, uno stanziamento di € 4.500.000,00 sul cap. 373718 del bilancio della Regione siciliana, per l'es. fin. 2011;

Decreta:

Art. 1

È approvato, parte integrante del presente atto, l'avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari del contributo previsto dall'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002.

Art. 2

Il presente avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è rinvenibile nel sito del dipartimento <http://www.regione.sicilia.it>/La nuova struttura regionale/Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale/ Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale.

Palermo, 20 giugno 2011.

ALBERT

Allegato

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Visto l'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002;

Visto l'art. 76 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009";

Vista la legge regionale n. 8 dell'11 maggio 2011 di approvazione del bilancio della Regione siciliana ed il relativo decreto n. 836 del 13 maggio 2011 dell'Assessore regionale per l'economia, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, che prevede, con riferimento all'art. 66 legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, commi 1-2, uno stanziamento di € 4.500.000,00 sul cap. 373718 del bilancio della Regione siciliana, per l'es. fin. 2011;

Rende noto che

procederà all'assegnazione di contributi di cui all'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 secondo le disposizioni di seguito indicate:

Disposizioni generali

Finalità ed oggetto dell'avviso

La legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni ha come obiettivo il decentramento dell'offerta formativa universitaria siciliana prevedendo al comma 1 l'assegnazione ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, di contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.

Destinatari del contributo

Soggetti potenziali beneficiari del finanziamento sono i consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali.

Assegnazione del contributo

I finanziamenti, sulla base del comma 2 dell'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti, di cui al comma 1 della suddetta legge o, in mancanza della loro costituzione, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari.

Obblighi del soggetto richiedente ammesso al finanziamento

Il comma 6 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 prevede la partecipazione al collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 di due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per l'economia e dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

Il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

Documentazione da allegare alle richieste di finanziamento al momento della presentazione

Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- statuto;
- atto costitutivo;
- convenzioni con le università siciliane;
- dichiarazione (ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione) che per la gestione dei suddetti corsi, i consorzi universitari non fruiscono di appositi finanziamenti statali;
- relazione programmatica delle attività;
- numero di studenti universitari iscritti ai corsi di laurea con almeno 20 iscritti o a corsi di studio universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o direttamente dalle province regionali avendo a riferimento l'anno accademico 2010/11;
- numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico 2010/11;

